

COMUNE DI POZZONOVO

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 40 IN DATA 27 GIUGNO 2002

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 (Oggetto dello statuto)

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione del Comune e determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, la partecipazione e l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Il Comune informa la sua attività a criteri di programmazione in riferimento con la programmazione provinciale, regionale e statale e si ispira a principi di efficienza ed economicità.
3. Favorisce l'effettiva partecipazione attraverso la trasparenza del processo decisionale e il rigore del procedimento amministrativo.

Art. 2 (Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Il Comune di Pozzonovo è dotato di autonomia - secondo i principi della legislazione nazionale costituzionale ed ordinaria - che esercita nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Viene privilegiato in ogni caso, laddove possibile, l'esercizio delle attività di competenza comunale avvalendosi adeguatamente, in tutto o in parte, dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, operando per la realizzazione della persona nell'integrità dei suoi valori individuali e della dimensione razionale di famiglia e di società. Persegue obiettivi di solidarietà, ha un sistema integrato di sicurezza sociale, supportato anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.

3. Crea, mediante la programmazione della propria attività, le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, al di là di ogni differenza di condizione, età, sesso, nazionalità, razza e religione, e ne promuove le pari opportunità, concorre a ridurre i condizionamenti propri degli handicaps, e favorisce l'integrazione e la rimozione delle condizioni di svantaggio, richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.

ORGANI DEL COMUNE

Art. 3 (elencazione degli organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni delle funzioni, competenze, responsabilità proprie e di quelle dei dipendenti.

Art. 4 (Il Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta la Comunità che l'ha eletto, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ed esercita le funzioni previste dalla legge improntando l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità e trasparenza, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
2. Gli atti devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, ed i mezzi finanziari con cui farvi fronte.
3. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, gli orientamenti presenti nello stesso su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale,

economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

4. Può altresì adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi per l'attuazione del documento programmatico a cui essi sono tenuti ad attenersi.

Art. 5 (Elezioni, composizione e durata in carica)

1. L'Elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono fissati per legge.

Art. 6 (Funzionamento)

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il funzionamento del Consiglio, le modalità della sua convocazione, la composizione e le competenze dei suoi organi interni, sono disciplinati, oltre che dalla legge e dal presente statuto, da apposito regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati al Consiglio. Detto regolamento, che si uniformerà al principio di pubblicità delle sedute e delle votazioni, salvi i casi di seduta segreta contemplati nel regolamento stesso, dovrà contenere anche la disciplina di quanto consentito dall'art. 82, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Art. 7 (Doveri dei Consiglieri Comunali)

1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I Consiglieri comunali non residenti nel territorio del Comune dovranno ivi eleggere un domicilio.

4. In caso di dimissioni dalla carica di consigliere troverà applicazione la disciplina contemplata nell'8° comma dell'art. 38 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Art. 8 (Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. A tale proposito, nel caso alle elezioni risulti eletto all'interno di una lista un solo consigliere, lo stesso costituirà gruppo.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due componenti.
3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, per rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 7, comma 1, del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso la segreteria comunale.

Art. 9 (Lavori del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Esso si riunisce in sessione ordinaria nelle sedute in cui vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, in sessione straordinaria in tutte le altre ipotesi.
2. Il regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 10 (Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. L'avviso sia per le sessioni ordinarie che straordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta, escludendo dal computo il solo giorno della consegna.

3. Tuttavia, in caso d'urgenza, è sufficiente che l'avviso col relativo elenco sia consegnato almeno tre giorni prima. In caso di somma urgenza, con provvedimento motivato del Sindaco, sia l'avviso che l'elenco possono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'adunanza, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

4. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Esso verrà adeguatamente pubblicizzato all'interno del territorio comunale, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 11 (Ordine del giorno delle sedute)

1. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12 (Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui vengono discusse questioni su cui si devono esprimere giudizi e valutazioni nei riguardi di persone determinate.

2. Il regolamento può stabilire altri casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 13 (Voto palese e segreto)

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese.

2. Il Consiglio Comunale, però, su richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati può, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, volta per volta stabilire che per le decisioni concernenti le persone, nonché per le altre deliberazioni ove sia preminente l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere, vengano assunte mediante votazione in forma segreta.

Art. 14 (Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale, in prima convocazione, sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati oltre al Sindaco o a chi validamente lo sostituisce.

2. La seduta in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, sarà validamente costituita quando è presente il Sindaco ed almeno 1/3 dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione non è consentito al Sindaco di farsi sostituire.

3. La Presidenza del Consiglio compete al Sindaco o al Vicesindaco, nelle ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco. In detta ipotesi, il Vicesindaco presiederà il Consiglio anche qualora non rivesta la qualifica di Consigliere ed avrà altresì il diritto di voto. Qualora anche il Vicesindaco fosse assente o impedito, il Consiglio Comunale sarà presieduto dal consigliere anziano individuato ai sensi del successivo art. 17.

Art. 15 (Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ha partecipato al voto la maggioranza assoluta dei presenti con prevalenza dei voti favorevoli sui voti contrari, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 16 (Astenuiti, schede bianche e nulle)

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto prima dell'apertura della votazione, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, e non anche fra i votanti.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. I Consiglieri che non dichiarino di astenersi dal voto possono astenersi nel voto, dando un voto di astensione. In tal caso si considerano presenti e votanti, anche se il loro voto è un voto di astensione.

Art. 17 (Consigliere anziano)

1. In ogni caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento fanno riferimento al consigliere anziano, si intende tale il consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale individuale maggiore di cui all'art. 40, II comma, ultima parte del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

Art. 18 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarlo o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, con l'obbligo di relazionare almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sul lavoro svolto.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti, sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso al Comune, rilasciandone copia se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. Un'apposita commissione consiliare permanente provvederà a predisporre i regolamenti da sottoporre all'esame del Consiglio. Essa provvederà, tra l'altro, alla formazione, all'aggiornamento ed al riesame dei regolamenti comunali e dello statuto, nonché, quando ne verifichi le necessità, ed anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi, tramite il Sindaco, alla Giunta.

6. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 19 (Rappresentanza delle minoranze)

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, commissioni - anche comunali - aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, per appello nominale con votazione palese.

Art. 20

(Regolamento interno)

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione degli Organi Collegiali e delle Commissioni consiliari e le sue modifiche, sono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 21 (Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. E', inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 22 (Attribuzioni di amministrazione)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente. In particolare il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- adotta le ordinanze necessarie ivi comprese, ove occorra, quelle contingibili e urgenti previste dalla legge;
- nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 23 (Attribuzioni di vigilanza)

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche

riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 24 (Attribuzioni di organizzazione)

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b) provvede alla sua convocazione, quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Art. 25 (Ordinanze sindacali)

1. Il Sindaco, per quanto di sua competenza, può adottare provvedimenti allo scopo di dare attuazione a disposizioni legislative e regolamentari. Tali provvedimenti debbono essere pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, e sottoposti alle altre forme di pubblicità previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Sindaco adotta altresì, nel rispetto delle norme costituzionali ed ordinarie e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle

materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 e comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Tali provvedimenti, che devono essere adeguatamente e puntualmente motivati, non possono comunque mai avere applicazione oltre il periodo di tempo nel quale permane la situazione di necessità o l'urgenza.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve sempre essere notificata personalmente al destinatario. Negli altri casi, viene pubblicata nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

4. In caso di assenza o altro impedimento del Sindaco, i provvedimenti di cui al 1° e 2° comma possono essere adottati da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Art. 26 (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco lo svolgimento delle funzioni spetta all'assessore più anziano di età.

Art. 27 (Mozioni di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28 (Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco)

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 5 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Prefetto, su richiesta del Vice Sindaco, d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione entro dieci giorni dalla presentazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione.

Art. 29 (Giunta comunale)

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza, efficienza e efficacia.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, adottando ogni atto necessario.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 30 (Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sei assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Nel rispetto del predetto limite, il numero effettivo degli assessori verrà stabilito con provvedimento del Sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di

candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, e in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 31 (Nomina)

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla sostituzione entro 15 giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 32 (Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 33 (Competenze)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e decentramento;
- d) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
- e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità dei procedimenti;
- i) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
- j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli Organi gestionali dell'Ente;
- k) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- l) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 34 (Pari opportunità)

1. In sede di formazione degli Organi Collegiali del Comune saranno assicurate, nel rispetto delle esigenze di competenza e professionalità, condizioni di pari opportunità compatibilmente con le disponibilità manifestate, in ossequio alla Legge 10.3.91 n. 125.

Art. 35 (Astensione obbligatoria)

1. Gli amministratori del Comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità a loro proprie, verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o benefici ai medesimi.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 36 (Valorizzazione del libero associazionismo)

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative e ne favorisce lo sviluppo.

2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, dello sport, del tempo libero, del lavoro, dell'educazione, della scuola, della promozione della cultura e delle tradizioni locali, e quelle che, ispirandosi a ideali etici e religiosi, operino nel campo del volontariato, della solidarietà e della cooperazione.

3. Il Comune agevola gli organismi associativi, privilegiando la ricerca di ogni possibile coordinamento tra le varie attività, e prevedendo un'aggregazione delle iniziative singolarmente proposte, compatibilmente con l'intera gestione di bilancio, anche con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

4. La consultazione degli organismi associativi è promossa e attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni.

5. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione, l'accesso alle strutture e ai servizi, purché quanto richiesto sia inerente all'attività svolta dall'associazione stessa.

Art. 37 (Albo delle associazioni)

1. Ai fini di cui all'articolo precedente, ma principalmente al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, per la partecipazione ed il coinvolgimento delle stesse al servizio della collettività, viene istituito l'albo comunale delle associazioni operanti nel territorio comunale.

2. L'iscrizione avviene fornendo al Comune alcuni requisiti, quali: un recapito, un responsabile, una partita IVA o codice fiscale dell'associazione o del suo responsabile, documentazione anche non formale da cui ricavare le finalità di essa, ovvero - ove esista - lo statuto, registrato o meno, una relazione sull'attività svolta e sui programmi e il numero degli aderenti.

3. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi, anche in deroga alle norme contenute nel regolamento sui contratti, apposite convenzioni per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e della peculiarità dell'associazionismo.

Art. 38 (Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione)

1. Il Comune può promuovere e regolamentare la formazione di cooperative, associazioni e comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per l'eventuale

gestione di servizi di base di rilevanza sociale e culturale o inerenti alla gestione del territorio, ovvero per rappresentare gli interessi delle collettività locali.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni, e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

4. L'elezione delle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 39 (Consultazione della popolazione del Comune)

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 per cento della popolazione interessata con capacità elettorale, secondo le modalità stabilite da regolamento.

3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti della frazione, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 40 (Referendum consultivo)

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- documenti programmatici;
- revisione dello statuto del Comune;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e variazioni;
- tributi locali e tariffe;
- designazione e nomina dei rappresentanti del Comune in vari enti;
- attività amministrativa vincolata da leggi Statali o Regionali.

4 Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o richiesto dal 20 per cento di cittadini del Comune iscritti alle liste elettorali al 1^o Gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione, il Sindaco indice il referendum, convocando i comizi elettorali entro i 60 giorni successivi.

8. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto.

9. Il regolamento disciplinerà le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto. La mancata adozione del detto regolamento non è causa ostativa per l'indizione del referendum. In tal caso la disciplina verrà fissata con la deliberazione che indice il referendum o con apposito preventivo provvedimento consiliare.

10. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione, e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

11. Il referendum è revocato qualora il Consiglio comunale, prima del suo svolgimento, adotti provvedimenti che rendano la consultazione non necessaria.

Art. 41 (Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati)

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi vanno rivolte al Sindaco, che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

Art. 42 (Partecipazione degli abitanti della frazione)

1. Agli abitanti della frazione spetta un potere di iniziativa da esercitarsi nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale, attraverso propri rappresentanti componenti apposito comitato, che sarà costituito e regolamentato in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 38.
2. Il Sindaco e la Giunta, secondo le rispettive competenze, provvederanno direttamente, ovvero sottoporranno la questione alla deliberazione del Consiglio. In tale occasione il rappresentante del Comitato potrà effettuare eventuali comunicazioni all'organo comunale indicato.

Art. 43 (Difensore civico)

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela degli interessi protetti, il Consiglio comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. E' compito del Difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, proporre al Sindaco e

agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte, di rispettiva competenza.

5. Sono requisiti per l'assunzione della carica: adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.

6. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

7. Il regolamento potrà prevedere l'esercizio convenzionato della funzione con altri Comuni, anche non contermini, nonché la possibilità di affidare al difensore civico compiti attinenti a garanzie del cittadino minore e/o contribuente.

UFFICI E PERSONALE

Art. 44 (Unità organizzative degli uffici dell'Amministrazione comunale - Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. L'Amministrazione comunale si esplica mediante un'attività per obiettivi ispirata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, ma anche per progetti-obiettivi e programmi;

- analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attività svolte dalla singola unità operativa e di ciascun elemento dell'apparato;

2. Gli uffici e i servizi comunali operano al servizio della collettività, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e sono articolati in unità organizzative per settori omogenei di attività in modo da garantire, attraverso i diversi livelli di responsabilità all'interno di ciascun settore, la completezza dei procedimenti o delle attività, affidati a ciascuna unità o che istituzionalmente le competono.

3. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i responsabili apicali di settore, con la direzione del Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione; perseguono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

4. In particolare, la responsabilità dei dipendenti è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza come tipicamente individuate dalle norme che disciplinano il loro rapporto di lavoro: è definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore, individuati in base al precedente comma 2 e al presente comma.

5. Ai responsabili delle varie unità organizzative è assegnato il compito di trasformare in attività gestionale gli indirizzi individuati dagli organi collegiali.

6. A detti responsabili spettano:

a - la responsabilità degli uffici e dei servizi loro assegnati;

b - la responsabilità dei procedimenti amministrativi loro assegnati in conformità a quanto stabilito dalla legge 7-8-1990 n. 241;

c - l'espressione, per quanto di competenza, su ogni proposta di deliberazione, dei pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 267/00;

d - curare l'esecuzione delle direttive impartite dal Sindaco, dall'assessore competente e dal Segretario comunale;

e - assistere, nei limiti delle loro competenze, il Sindaco, la Giunta, gli Assessori e il Segretario nella predisposizione delle proposte di deliberazione, delle relazioni, dei piani, dei programmi nonché nell'espletamento delle funzioni di loro competenza;

f - provvedere alla gestione amministrativa dei servizi cui sono preposti;

g - organizzare e dirigere il personale compreso nell'area di appartenenza, riferendo al Segretario su ogni eventuale inosservanza alle direttive impartite da parte del predetto personale;

h - stabilire le modalità di svolgimento dei singoli procedimenti amministrativi di competenza del settore;

i - la partecipazione alle commissioni di gara;

l - previo espresso incarico della Giunta e nei limiti da essa fissati, assumere impegni di spesa e disporre le relative liquidazioni;

m - ordinare i beni e servizi nei limiti degli impegni assunti;

n - rilasciare gli atti certificativi inerenti ai propri servizi;

o - la liquidazione di compensi ed indennità al personale, già previsti o determinati per legge, regolamento o atto deliberativo.

7. L'ordinamento di uffici e servizi può essere costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

8. Il regolamento determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione delle strutture secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

9. In conformità agli obiettivi fissati con atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale su proposta del Segretario comunale dispone annualmente il piano occupazionale e della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi o progetti operativi per l'anno successivo.

10. L'organizzazione del lavoro persegue risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e semplificazione degli interventi, contenimento dei costi sempre con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

11. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale.

12. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo consultazioni con i sindacati in conformità degli accordi vigenti.

13. Alle ulteriori specificazioni non stabilite dal presente articolo, limitatamente a quanto concerne l'organizzazione degli uffici, si farà riferimento con le modalità fissate dal regolamento, con particolare riguardo all'ambito interno dei settori di

attività, individuando i relativi responsabili nonché le procedure Amministrative o attività assegnate sia in base alla L. 241/90 che alle norme emanate successivamente.

Art. 45 (Il Segretario Comunale - ruolo e funzioni)

1. Il ruolo e le funzioni del Segretario comunale sono determinati dalla legge.
2. Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla conformità alla normativa vigente di proposte, procedure e questioni sollevate anche durante le riunioni di detti organi.
4. Coordina, adottando i necessari provvedimenti, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo.
5. E' tenuto a garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni, organizzando in modo utile gli uffici competenti, e dispone il rilascio di copie secondo quanto previsto dal regolamento.
6. Predispose programmi di attuazione, relazioni e progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi.
7. Organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi.
8. Ha potere di certificazione e attestazione sugli atti del Comune, in conformità alle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto.
9. Provvede alla fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni.
10. Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.
12. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.
13. Esplicita e sottoscrive i pareri sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

14. Sovrintende con compiti di impulso, controllo e di direzione tecnico-amministrativa allo svolgimento delle funzioni degli apicali e coordina l'attività propositiva e gestionale;
15. Partecipa alle sedute degli organismi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura, altresì, la verbalizzazione;
16. Riceve dai consiglieri ogni richiesta utile all'esercizio del mandato amministrativo da parte degli stessi;
17. Cura ed attesta, avvalendosi del messo comunale, la pubblicazione all'albo di tutti i provvedimenti per cui è richiesta tale pubblicazione, ed attesta altresì la loro comunicazione ai capigruppo consiliari, ove prevista per legge, e l'intervenuta esecutività delle deliberazioni degli organi collegiali;
18. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
19. Esercita il potere sostitutivo nei confronti di dipendenti, nei casi di accertata inefficienza;
20. Solleva contestazioni di addebiti, adotta provvedimenti disciplinari e sanzionatori, quali il richiamo scritto e la censura, nei confronti del personale, con osservanza delle norme che disciplinano la materia, dandone comunicazione all'Amministrazione.
21. Il Segretario comunale è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni nonché degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni stesse, unitamente al funzionario preposto al procedimento deliberativo.
22. Garantisce sulla puntuale, corretta ed efficiente esecuzione degli atti deliberativi degli organi rappresentativi del Comune, nell'ottica del rispetto dei diritti dei cittadini e del miglior servizio da garantire all'utenza.
23. Liquidava indennità e compensi al personale apicale, già previsti o determinati per legge, regolamento o atto deliberativo.
24. Sono fatte salve ulteriori funzioni e/o attività attribuite dalla legge.

Art. 46 (Esecuzione delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali è assegnata al Segretario, che si avvale dei responsabili degli uffici, nelle forme e modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 47 (Atti di competenza del Segretario e dei responsabili apicali dei servizi o settori)

1. Il Segretario comunale ha il potere di adottare gli atti, anche a rilevanza esterna, a lui attribuiti.

2. I poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto ai responsabili apicali dei servizi o settori sono da questi esercitati con riferimento al settore cui sono preposti. In assenza e in mancanza dei responsabili, i poteri predetti spettano, in via generale, al Segretario comunale.

SERVIZI

Art. 48 (Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi)

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per la gestione dello stesso, anche qualora la stessa sia affidata ad aziende speciali o a società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 49 (Convenzioni per l'esercizio associato di servizi)

1. Il Comune, allo scopo di svolgere in modo particolare determinate funzioni o servizi, può stabilire apposite convenzioni con altri enti locali interessati.

2. Le convenzioni, oltre a contenere tutti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, debbono altresì assicurare ai singoli enti la possibilità di controllo della gestione ed individuare casi determinati in presenza dei quali è possibile recedere dalle convenzioni stesse.

3. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta del consiglieri assegnati.

Art. 50 (Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Il Consiglio comunale procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni sulla base di una lista, facendo precedere la nomina del Presidente.

2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, da illustrare nel curriculum.

3. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili dell'azienda o delle istituzioni.

5. Il Consiglio comunale può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali in carica.

6. La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione.

7. La deliberazione di revoca comporta la necessità di nomina dei nuovi Amministratori.

Art. 51 (Partecipazione a società di capitali)

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la fondazione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e de Collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.

Art. 52 (Nomina degli amministratori in società di capitali)

1. Ai sensi del 5° comma dell'art. 78 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è fatto divieto al Sindaco, nonché agli Assessori e Consiglieri comunali di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte del Comune.

2. E' fatta salva, comunque, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 267/00, la possibilità per il Sindaco e gli Assessori di far parte di consigli di amministrazione di società di capitali di cui il Comune sia socio, purché detto ruolo costituisca logica estrinsecazione del mandato di amministratore comunale per il raggiungimento del pubblico interesse.

Art. 53 (Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

2. Può favorire la nascita di cooperative, avvalendosi, ove possibile, delle forme esistenti e chiamando a farne parte anche privati interessati.

Art. 54 (Amministratori e Sindaci di nomina Comunale e rappresentanti Comunali)

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori e i sindaci di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società per azioni e nelle strutture associative.

2. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 55 (Il bilancio)

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con il bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Tali atti sono redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e interventi.
2. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti. Esso comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione comprese le modalità di finanziamento.
3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennali approvati.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 56 (Controllo economico interno della gestione)

1. Il controllo economico interno è svolto dal revisore dei conti.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tale da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 57 (Il revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Esercita il controllo di gestione, esaminando in particolare il raggiungimento di obiettivi e standard.
3. Il revisore dei conti ha la collaborazione del Segretario comunale che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
4. Il revisore dei conti nell'esercizio delle sue funzioni può acquisire documenti e atti del Comune.

5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune e ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.

6. Il Sindaco può invitare il revisore dei conti alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.

7. Il revisore dei conti può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

Art. 58 (Motivazione delle deliberazioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivarne le proprie eventualmente difformi decisioni.

Art. 59 (Il conto consuntivo)

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e del patrimonio.

2. La Giunta con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti.

3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagni la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto alla legge in seduta pubblica con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 (Procedimenti amministrativi sanzionatori)

1. I procedimenti amministrativi relativi all'applicazione delle sanzioni per violazione dei regolamenti comunali sono disciplinati negli stessi regolamenti, che provvederanno anche a fissare l'entità delle sanzioni stesse.

Art. 61 (Revisione dello statuto)

1. I provvedimenti di revisione dello statuto sono deliberati dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 6 della legge delegata 18.8.2000 n. 267, purché siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 62 (Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore ai sensi di legge, dopo la sua pubblicazione per trenta giorni all'albo pretorio.

2. All'atto dell'entrata in vigore cesseranno gli effetti del precedente statuto.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto si procederà ad una revisione dei regolamenti comunali, onde accertarne la compatibilità con le norme ed i principi contenuti nel presente statuto.